

ARTICOLO 31

DIRITTO ALL'ABITAZIONE

PARAGRAFO 1

“Alloggio adeguato”

Il quadro giuridico di riferimento in materia è stato ampiamente illustrato nei rapporti precedenti del Governo italiano sull'applicazione della Carta Sociale Europea emendata.

Pertanto, non essendo intervenute nel periodo di riferimento novità normative di rilievo, si riportano le informazioni che seguono, in aggiornamento a quanto già comunicato.

Il Piano nazionale di edilizia abitativa, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, di cui si è detto nel rapporto precedente, consente al Governo di proseguire nell'attività istituzionale di riduzione del disagio e di incrementare l'offerta abitativa a canoni sostenibili, mediante programmi costruttivi orientati alla sostenibilità “ambientale” ed “energetica”, destinata alle categorie sociali svantaggiate nell'accesso al mercato degli alloggi in locazione.

Ai sensi dell'art. 4 del precitato DPCM, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Successivamente, in attuazione delle precitata norma, tra il 2011 e il 2013, sono stati sottoscritti Accordi di programma con 18 regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito dei quali si renderanno disponibili 16.986 alloggi (di cui 13.705 di nuova costruzione, 3.138 da recupero/ristrutturazione e 143 da acquisto di immobili già esistenti).

Le risorse che complessivamente potranno essere investite sono pari a circa 2,945 miliardi.

A questa linea di intervento del Piano nazionale sono stati poi destinati ulteriori **112 milioni** di euro con il Decreto interministeriale infrastrutture e trasporti- economia e finanze del 19.12.2011, che renderanno possibile la sottoscrizione di una seconda serie di Accordi.

Inoltre, la legge finanziaria per il 2010 ha prorogato per l'anno 2012, le agevolazioni IRPEF sulle spese sostenute per ristrutturazioni immobiliari, mentre è stata prorogata agli anni 2012 e successivi l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% nel medesimo settore.

In merito al “Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione” (la cui dotazione, come già indicato, viene quantificata annualmente dalla legge finanziaria, con l'ulteriore contributo delle singole regioni e dei comuni), in aggiornamento a quanto riferito nel rapporto precedente, si comunica quanto segue.

Nell'anno 2010 il fondo è stato finanziato per Euro 141.268.540,94; nell'anno 2011 per Euro 9.896732,00; per gli anni 2012 e 2013 non c'è stato nessun finanziamento, per carenza di risorse dovuta, come noto, alla crisi economico-finanziaria che ha investito il mondo intero.

Fortunatamente, in quanto considerato strumento indispensabile, per l'anno 2014 le risorse sono state reperite per un ammontare di Euro 100.000.000,00.

Si evidenzia, inoltre, che gli incentivi fiscali per gli interventi di risparmio energetico degli edifici relativamente agli anni 2007-2010 hanno costituito una misura giudicata positivamente, *in primis* dagli operatori del mercato che hanno evidenziato un progressivo aumento delle richieste pervenute per usufruire di questi incentivi.

Si è, pertanto ravvisata la necessità di una proroga degli incentivi, che scadevano, in prima battuta a dicembre 2010, dal 2011 al 2016.

Di fronte all'evidente necessità di alloggi in affitto a canone moderato a favore delle categorie sociali tradizionalmente svantaggiate (disoccupati, anziani, immigrati), emergono nuovi fabbisogni abitativi, soprattutto da parte di lavoratori atipici, anziani, giovani coppie, famiglie monoreddito, genitori separati.

Così si è provveduto ad adottare ulteriori iniziative dirette ad agevolare l'accesso alle abitazioni ai più bisognosi, tra cui quella intrapresa in occasione del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2013, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

E' stato varato un piano per la casa che prevede, tra l'altro, la creazione di un nuovo fondo presso il Ministero delle Infrastrutture ed il rifinanziamento di tre fondi già esistenti (di seguito indicati); 200 milioni di euro per rendere più sostenibili gli oneri del mutuo e della locazione della prima abitazione per la famiglie e le persone più svantaggiate.

1) Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (40 milioni).

Il Fondo sostiene i proprietari, titolari di "mutui prima casa", in temporanea difficoltà, nel pagamento delle rate del mutuo, consentendo una sospensione nel pagamento delle rate.

Il Fondo era stato istituito con la legge n. 244 del 2007 ed ora rifinanziato con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2) Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa (60 milioni di Euro).

Il Fondo offre le garanzie necessarie per ottenere un mutuo per l'acquisto della prima casa alle giovani coppie, ai nuclei familiari anche mono-genitoriali con figli minori, nonché ai giovani lavoratori titolari di contratti di lavori atipici ai sensi della normativa vigente.

Lo Stato garantisce il 50% della quota capitale del mutuo che viene concesso.

Il Fondo è stato istituito con il decreto legge n. 112 del 2008 e viene ora rifinanziato con ulteriori 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

3) Fondo di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazione in locazione prevede l'erogazione di contributi a favore di famiglie che hanno un canone di locazione registrato che si trovano in difficoltà nel pagare l'affitto.

Il Fondo è stato istituito con l'art. 11 della legge n. 431 del 98 e ora viene incrementato di ulteriori 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Ogni anno lo Stato, con Legge Finanziaria, stabilisce l'importo da ripartire tra le Regioni entro il 31 marzo. Successivamente i Comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi e individuano con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne.

4) *Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità di locatari altrimenti affidabili (40 milioni di euro)*

Il Fondo, di nuova istituzione, viene dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il Fondo è finalizzato a garantire il rischio di morosità da parte di quei locatari (*cd. morosità "incolpevole"*), generalmente affidabili, che a causa della sfavorevole situazione economica che attraversa il Paese, si trovano momentaneamente in difficoltà (ad es. *per perdita del lavoro, messa in mobilità o in cassa integrazione, chiusura dell'attività, malattia grave, infortunio o decesso di un componente della famiglia*).

Il Fondo ha, inoltre, la finalità di prevenire l'apertura di procedimenti di sfratto.

L'accesso al fondo consentirà la sospensione temporanea del pagamento dei canoni di affitto.

Per quanto concerne, in particolare, la richiesta di informazioni specifiche da parte del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, in ordine al presente paragrafo, contenute nelle conclusioni, si rappresenta quanto segue.

In ordine al certificato di agibilità (rilasciato dal Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile stesso), si è già chiarito che ha la funzione principale di attestare la sussistenza delle condizioni di *sicurezza, salubrità, risparmio energetico* degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ma senza alcun riferimento al controllo sull'esposizione al piombo ed all'amianto (al riguardo, si veda di seguito).

Si tratta di un certificato posto a tutela dell'interesse particolare del compratore, garantendo la capacità del bene di assolvere alla funzione economico-sociale cui è destinato, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine ai tipi di controllo che possono essere eseguiti in merito alla presenza di piombo ed amianto negli edifici, si espone quanto segue.

Per quanto concerne il piombo (presumibilmente presente, per lo più, nella pittura che riveste le pareti degli edifici), si fa presente che, attualmente, *il divieto all'impiego in pittura del carbonato di piombo, del solfato di piombo e degli altri pigmenti contenenti dette sostanze* è espressamente disposto dal Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (come noto direttamente

applicabile nell'ordinamento nazionale¹⁾ concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), modificato dal Regolamento (CE) n.552/2009 della Commissione del 22.06.2009 (punti 16 e 17 dell'Allegato XVII, sotto riportato).

ALLEGATO XVII

RESTRIZIONI IN MATERIA DI FABBRICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E USO DI TALUNE SOSTANZE, PREPARATI E ARTICOLI PERICOLOSI 16. Carbonati di piombo: a) carbonato anidro neutro PbCO₃ CAS n. 598-63-0 EINECS n. 209-943-4 b) diidrossibis(carbonato) di tripiombo 2 Pb CO₃-Pb (OH)₂ CAS n. 1319-46-6 EINECS n. 215-290-6 17. Solfati di piombo a) PbSO₄ (1:1) CAS n. 7446-14-2 EINECS n. 231-198-9 b) Pb_x SO₄ CAS n. 15739-80-7 EINECS n. 239-831-0	Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati a essere usati come vernici, fatta eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, qualora gli Stati membri desiderino consentirlo sul proprio territorio, in base alle disposizioni della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici
---	--

Per quanto riguarda l'amianto, come già evidenziato, vige da tempo nell'ordinamento nazionale una normativa specifica – Legge 27 marzo 1992, n. 257, contenente disposizioni *sull'estrazione, importazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento e smaltimento, nel territorio nazionale, nonché sull'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.*

La stessa legge ha previsto l'emanazione di una serie di decreti attuativi di natura tecnica, che devono stabilire i criteri di intervento, le procedure operative da adottare nelle situazioni coinvolgenti materiali di amianto, i metodi di valutazione del rischio e le procedure di sicurezza per gli interventi di bonifica.

¹ "Il Regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri".
(art. 288 comma 2 [TFUE](#))

I decreti hanno carattere descrittivo e la contravvenzione alle disposizioni in essi contenute costituisce una violazione amministrativa punita con la sanzione prevista dall'art. 15, comma 2 della legge 257 (sanzione amministrativa di euro 3615- 18675), sempre che il fatto non costituisca reato.

Gli organismi deputati a svolgere attività di vigilanza e controllo, sia con riferimento all'esposizione al piombo che all'amianto, sono i Dipartimenti di prevenzione di ASL, strutture operative della sanità che si occupano di prevenzione collettiva: in particolare, i servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) e di igiene e sanità pubblica (SISP).

Nel caso specifico dell'amianto la situazione più frequente in cui gli organi di vigilanza sono investiti del problema amianto avviene nell'ambito del censimento in attuazione dei piani regionali (per la mappatura dei siti con amianto), ovvero a seguito di segnalazioni ed esposti.

Il problema può riguardare l'esposizione degli occupanti dell'edificio, ma spesso anche l'esposizione ambientale per la presenza di materiali più o meno degradati all'esterno.

In tali casi l'organo di vigilanza è chiamato ad effettuare una valutazione dei rischi per la salute pubblica derivante dalla presenza di amianto, in base alla quale scegliere il provvedimento più opportuno in ossequio alle disposizioni normative applicabili al caso concreto.

Le informazioni su dati e statistiche relative all'adeguatezza delle abitazioni risultano difficili da reperire, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione che ha attribuito alle Regioni la competenza esclusiva in materia di edilizia residenziale.

Pertanto, non essendo più tale settore sotto la potestà dello Stato, non è possibile rilevare i dati richiesti, dovendo coinvolgere le 20 Regioni, e migliaia di amministrazioni locali, tra Comuni e Province che compongono le Regioni.

In riscontro alla richiesta di elementi, sulle risorse finanziarie investite per garantire il diritto all'alloggio adeguato, si rinvia alle informazioni che si hanno a disposizione al riguardo, contenute in premessa nell'aggiornamento del quadro normativo.

Misure per miglioramento condizioni abitative dei Rom, Sinti e Camminanti (RSC)

In relazione al rilievo mosso dal Comitato sulla carenza di misure adottate dal Governo italiano per migliorare le condizioni abitative dei Rom, si rimanda, in via preliminare, a quanto già ampiamente riferito oralmente dal rappresentante italiano sui casi di non conformità inerenti il precitato articolo in occasione della 126^a Sessione del Comitato Governativo della Carta Sociale (ottobre 2012), in allegato in vers. francese (All.1).

In tale occasione, occorre ribadire, si è, con grande soddisfazione, informato il Comitato della nuova Strategia Nazionale di inclusione dei Rom, dei Sinti e Camminanti 2012-2020, elaborata dal Governo Italiano e approvata dal Consiglio dei Ministri, in data 24 febbraio 2012, in attuazione della Comunicazione della Commissione Europea N. 173/2011.

Come è noto, la Commissione dell'Unione europea con tale Comunicazione - 4 aprile 2011, n. 173 - **“Un quadro dell'Unione europea per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020”** - ha sollecitato gli Stati membri all'elaborazione di strategie nazionali di inclusione dei Rom o all'adozione di misure di intervento nell'ambito delle politiche più generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di questa popolazione.

L'Italia nel 2012 ha deciso di seguire questa complessa questione con un approccio interministeriale. Ha preso pienamente atto, da un lato, della necessità, non solo di fornire alle Istituzioni europee le risposte che erano mancate, ma al tempo stesso di segnare una strategia che possa guidare nei prossimi anni una concreta attività di inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti, superando definitivamente l'approccio “emergenziale”, che, negli anni passati, ha caratterizzato l'azione soprattutto nelle grandi aree urbane.

Il Governo ha, così, focalizzato gli interventi nei settori prioritari dell'occupazione, dell'istruzione, della salute e delle condizioni abitative, affidando il coordinamento delle strategie di intervento ad un Punto di Contatto Nazionale (UNAR), che agirà in stretta sinergia con le Amministrazioni centrali, le Autorità regionali e locali ed ovviamente con la società civile espressione delle istanze dei Rom, dei Sinti e dei Camminanti presenti sul territorio italiano.

Si è dato, quindi, immediatamente, inizio ad un confronto serrato sulle metodologie, sulle priorità e sulle risorse.

L'azione, quindi, della cabina di regia, che, come citato, si avvale come Punto di Contatto Nazionale dell'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziali), continuerà con regolarità nel tempo, prendendo in esame le esperienze passate e portando a completamento alcune iniziative già in corso, soprattutto, per ciò che ci riguarda, in materia di “housing”, integrandole, peraltro, con i contributi che sono stati già in parte forniti e che verranno progressivamente implementati dalla cabina di regia anche negli altri settori d'intervento.

La Strategia è volta sostanzialmente a guidare fino al 2020 l'azione di governo, superando, come detto, la natura emergenziale delle azioni negli ultimi anni, mirando a dare unitarietà ad una serie di azioni e misure già presenti, secondo un approccio integrato all'inclusione che si articola, come sopra citato, in quattro assi di intervento (abitazione, istruzione, lavoro e salute), ognuno dei quali prevede tre obiettivi specifici per garantire l'accesso e rafforzando la complementarità tra risorse europee e nazionali.

Per quanto concerne specificamente la questione dell'alloggio, in cui la priorità è *favorire il superamento dei campi nomadi, promuovendo soluzioni abitative che tengano conto dell'unità familiare e di una strategia fondata sull'equa dislocazione degli insediamenti*, i tre obiettivi proposti sono:

- Favorire politiche integrate di cooperazione istituzionale per l'offerta abitativa rivolta a RSC;
- Promuovere soluzioni abitative che rispondano alle esigenze e ai bisogni specifici di famiglie RSC;
- Favorire l'informazione sulle risorse economiche e i sistemi amministrativi a disposizione delle amministrazioni pubbliche per le politiche abitative, e sulle opportunità immobiliari per le famiglie RSC.

Premesso quanto sopra, si rimanda, per ogni ulteriore approfondimento, a quanto illustrato nel documento contenente la Strategia in esame, che è stata allegata (in versione inglese - *All.2*) al presente rapporto.

Si segnala, ad ogni buon fine, che la parte riguardante specificatamente le misure inerenti le soluzioni abitative della minoranza RSC (più strettamente attinenti le problematiche sollevate dal CEDS) è contenuta nelle pagine da 81 a 92.

PARAGRAFO 2

“Riduzione del numero dei senzatetto”

Iniziative adottate dall'Italia per ridurre il numero dei senza dimora

In risposta a quanto rilevato dal Comitato, in merito alle *iniziative adottate dall'Italia per ridurre il numero dei senzatetto ritenute insufficienti in termini quantitativi*, ad integrazione di quanto già comunicato nella risposta al caso di non conformità fornita in ordine allo stesso punto nell'anno 2012 (in allegato in versione inglese – All.3), si riporta quanto segue.

In via preliminare, nel riportare i dati relativi alla spesa fronteggiata dai Comuni per realizzare interventi a favore delle persone senza dimora o per il sostegno all'alloggio, si fa presente che tali dati sono disponibili fino al 2010.

Nella tabella che segue sono indicati i dati per interventi e servizi sociali dei Comuni con riferimento al periodo 2007-2010.

A fronte di una diminuzione delle risorse dedicate ad interventi e misure per l'alloggio, si evidenzia un aumento delle risorse specificatamente dedicate alle persone senza dimora, in particolare per il servizio di residenza anagrafica e le strutture di accoglienza.

Interventi e servizi sociali dei Comuni - Area povertà, disagio adulti e senza fissa dimora, spesa (in migliaia di euro) per singoli interventi e servizi sociali. Totale Italia - Anni 2007-2010

	2007	2008	2009	2010
Interventi e servizi	20.330	22.252	23.013	24.363
Intermediazione abitativa e/o assegnazione alloggi	14.658	16.163	17.141	17.741
Servizio di residenza anagrafica per persone senza fissa dimora	172	148	166	567
Interventi per persone senza fissa dimora	1.596	1.533	1.201	1.277
Servizi di pronto intervento per persone senza fissa dimora	3.904	4.408	5.041	4.778
Trasferimenti in denaro	120.863	121.974	117.292	107.156
Contributi economici per alloggio	120.158	121.110	116.890	106.651
Contributi economici per persone senza fissa dimora	705	864	734	505
Strutture	20.968	23.913	26.397	27.773
Centri diurni per persone senza fissa dimora	1.236	1.545	2.801	2.476
Dormitori per persone senza fissa dimora	8.465	13.557	12.214	12.938
Strutture di accoglienza per persone senza fissa dimora	11.268	8.811	11.686	12.358
Totale per alloggio o per persone senza fissa dimora	162.161	168.138	167.874	159.292
Totale per persone senza fissa dimora	27.345	30.865	33.843	34.900
Totale per alloggio	134.816	137.273	134.031	124.392

Fonte: Istat, Indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e associati

Come già comunicato nel precedente rapporto, **al fine di favorire la pianificazione di interventi di contrasto alla homelessness**, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con ISTAT², Fio.PSD (Federazione italiana organismi per le persone senza dimora) e Caritas Italiana, ha portato a compimento la prima fase dell'indagine nazionale (condotta dall'ISTAT) sulle persone senza dimora, dedicata alla rilevazione dei servizi loro dedicati.

A tale riguardo, si segnala inoltre che si è conclusa la successiva fase della ricerca riguardante le condizioni di vita delle persone che beneficiano di questi servizi, i cui risultati sono stati diffusi nell'ottobre 2012.

La ricerca che ha interessato 158 Comuni ha rilevato i seguenti dati:

- le persone senza dimora sono circa 50.000: usufruiscono dei servizi di mensa, dormitorio, fornitura di generi di prima necessità ed accoglienza e sostegno sociale; gli stranieri usano di più mense e servizi di igiene; gli italiani – più anziani e malati- usano di più i servizi sociali e sanitari;
- vivono in prevalenza nelle grandi città e in maggioranza sono uomini (quasi l'87%), giovani (57,9% ha meno di 45 anni) e con un basso livello di istruzione (il 64% ha la licenza media inferiore); il 72,9% dichiara di vivere solo;
- sei persone su dieci sono straniere - in maggioranza rumeni (11,5% del totale delle persone senza dimora), marocchini (9,1%) e tunisini (5,7%);
- prima di diventare senza dimora, gli italiani avevano in grande maggioranza una casa (63,9%), mentre gli altri si suddividono pressoché equamente tra chi è passato per l'ospitalità di amici e/o parenti (15,8%) e chi ha vissuto in istituti, strutture di detenzione o case di cura (13,2%). Il 7,5% dichiara di non aver mai avuto una casa. Il 61% degli stranieri non l'ha mai avuta in Italia; più della metà degli italiani ha cambiato città dopo aver perso la casa (44% ha cambiato anche la provincia);
- gli stranieri senza dimora sono più giovani degli italiani (il 47,4% ha meno di 34 anni contro l'11,3% degli italiani) e più istruiti e vivono da meno tempo nella condizione di senza dimora (il 17,7% lo è da almeno due anni, contro il 36,3% degli italiani). Il 99,1% è nato in uno stato estero e solo il 20% era senza dimora prima di arrivare in Italia;
- il 53% riceve aiuti in denaro da familiari, amici o associazioni di volontariato;
- gli eventi critici che hanno portato alla condizione di "senza dimora" sono individuabili nella perdita del lavoro per il 62%, nella separazione dal coniuge per il 60% dei casi e nelle precarie condizioni di salute per un altro 16%; c'è anche un 8% di persone che ha avuto tutte e tre queste condizioni;
- i contatti sociali sono circoscritti ai parenti stretti, il coniuge, i figli, con i quali però i contatti sembrano scarsi.

Tale indagine ha chiaramente evidenziato l'alta presenza di stranieri homeless che conferma l'esistenza di una tendenza ad un incremento della popolazione senza dimora in

² Istituto Nazionale di Statistica

Italia connesso al fenomeno migratorio, specialmente nelle grandi città, a seguito dell'ingresso nell'UE dei paesi dell'est europeo.

I dati pubblicati, a seguito di questa significativa ricerca, hanno rappresentato l'avvio di un monitoraggio del fenomeno, fino ad allora non ben conosciuto nella sua dimensione quantitativa.

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto a rifinanziare l'indagine ed è già in corso l'aggiornamento dei *data-base* propedeutici alla rilevazione sul campo.

Obiettivo di questa seconda indagine è anche quello di individuare la parte di utenti non raggiunta dalla precedente ricerca, nonché di raggiungere alcuni servizi informali eventualmente non rilevati nella prima indagine e i centri più piccoli, non coperti dal primo censimento dei servizi.

Il quadro che verrà rappresentato a fine 2014 costituirà quindi un utile patrimonio conoscitivo per la verifica dell'evoluzione del fenomeno al perdurare della crisi economica del nostro paese, nonché una migliore rappresentazione dello stesso rispetto all'indagine precedente.

Accanto a questa indagine si evidenzia che il 27 dicembre 2012 è stata approvata e resa esecutiva una Convenzione tra Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Fio.PSD per realizzare un'attività progettuale finalizzata alla redazione di un documento di **“Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”**.

Il gruppo di lavoro prevede, oltre al coinvolgimento di esperti della marginalità estrema, anche responsabili delle politiche di settore nei diversi livelli di governo, fra cui il Ministero delle infrastrutture, il Ministero del Lavoro, nonché le 12 città con più di 250 mila abitanti, in cui il fenomeno è maggiormente concentrato.

Le linee di indirizzo si prefiggono di:

- a) *contribuire al raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi della strategia europea EU 2020 in ordine alla lotta alla povertà ed alla homelessness;*
- b) *strutturare, anche con il contributo di Fio.PSD, una rete pubblica stabile tra le autonomie locali dedicata al contrasto alla povertà estrema in Italia;*
- c) *contribuire a strutturare un sistema di monitoraggio e valutazione delle misure di contrasto alla marginalità estrema;*
- d) *favorire il confronto tra le migliori pratiche italiane ed europee, anche attraverso la collaborazione con la rete europea di FEANTSA³.*

Tali linee guida potranno diventare per le autorità competenti, uno strumento essenziale per un orientamento all'uso più efficace ed efficiente di sistemi integrati di intervento, relativamente alle proprie opportunità, orientamenti e risorse.

³ European Federation of National Organisations Working with Homeless

Esse costituiranno una guida utile anche per gli interventi riguardanti i senza dimora che verranno realizzati nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali europei per la coesione 2014-2020, che prevedono:

- *finanziamento di progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale (sportelli dedicati per la presa in carico, alloggio sociale temporaneo per adulti in difficoltà, docce e mense, alberghi diffusi per lavoratori stagionali delle zone rurali);*
- *sperimentazione dell'integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative;*
- *misure di sostegno socio-sanitarie;*
- *prevenzione delle condizioni di senza dimora delle persone a rischio di emarginazione.*

L'Italia, infatti, nell'ottica delle innovative politiche di coesione dell'Unione Europea (2014-2020), mirate prevalentemente a dare nuovo slancio alla iniziative rivolte ai senza tetto ed alle marginalità estreme, con la regia del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fatto proprie le indicazioni di policy (*housing lead*) e gli indirizzi metodologici della Commissione Europea nella promozione dell'inclusione sociale e nella lotta contro la povertà, elaborando i progetti sopra menzionati.

Di tali misure, al momento in via di definizione, potranno essere riportate eventuali ulteriori informazioni nel prossimo rapporto.

Da ultimo, va sottolineato, che è in corso di attuazione il programma operativo del FEAD, il fondo europeo per gli aiuti agli indigenti, che nel prossimo ciclo di programmazione 2014-2020 potrà comprendere anche azioni di accompagnamento all'autonomia abitativa delle persone senza dimora.

Sgomberi forzati

In relazione alle problematiche riguardanti l'esecuzione degli sgomberi dei Rom e Sinti eseguiti con violenza senza il rispetto delle procedure di tutela a garanzia del rispetto della dignità umana degli individui, e senza l'offerta di alloggi alternativi, si rimanda a quanto riportato al riguardo dal rappresentante governativo in occasione della 126^a Sessione del Comitato Governativo della CSE (ottobre 2012 –*All.1*), nonché a quanto riportato nella Strategia nazionale allegata (vedi pag 81 e ss).

Diritto all'alloggio (di emergenza).

Il Comitato, in relazione alle strutture d'emergenza per i senza dimora, ha richiesto chiarimenti sui seguenti punti:

1. *Se le strutture/gli alloggi di emergenza soddisfino le condizioni di sicurezza (compresi i dintorni) ed i requisiti minimi di salute e di igiene; in particolare, se siano dotati dei servizi minimi, quali: accesso all'acqua, ai riscaldamenti ed illuminazione sufficiente;*

2. *Se l'accesso agli alloggi di emergenza sia concesso a prescindere dal presupposto del permesso di soggiorno;*
3. *Se esiste una normativa che proibisca lo sfratto dagli alloggi d'emergenza.*

In ordine al *punto 1* si fa presente che tutti i servizi (sia che si tratti di *dormitori*, che di *case famiglia* o *alloggi*), anche se di natura emergenziale e temporanea, sono dotati obbligatoriamente dei servizi di salubrità ed igiene, (acqua, illuminazione sufficiente, riscaldamento), ai sensi della normativa vigente in materia.

Generalmente si richiedono i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione; ma spesso sono anche richiesti i requisiti previsti dalle leggi regionali in vigore per gli ostelli e le strutture ricettive extra-alberghiere (case vacanze, rifugi). Nei casi in cui le strutture superino i 25 posti letto devono anche essere rispettate le norme antincendio prescritte *ex lege*.

In ordine al *punto 2*, si chiarisce che uno dei fattori principali che contraddistingue le strutture di accoglienza "a bassa soglia di accesso" (*dormitori, case famiglia, tende, ecc.*) per i senza fissa dimora è costituito proprio dalla facile accessibilità; non vengono posti requisiti che possano impedire a monte l'accesso al servizio fornito dalle strutture, ad eccezione dell'effettivo "stato di bisogno" e della maggiore età (per i minori si veda successivamente).

Attraverso i "servizi a bassa soglia" si intende offrire un modello di intervento sociale, indirizzato agli adulti in situazione di estrema difficoltà rivolto, tra gli altri, oltre ai senza dimora, anche agli immigrati privi di documenti.

Con particolare riferimento agli stranieri extracomunitari, le disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs n. 286/98), in particolare l'art. 40 prevede soluzioni abitative differenti, in base alle varie situazioni ed ai diversi stadi del percorso migratorio, in modo tale da permettere un inserimento abitativo specifico per le esigenze dell'immigrato.

Gli *immigrati irregolari*, in quanto tali non hanno accesso ai servizi per l'abitazione, ad eccezione degli appositi "Centri di prima Accoglienza". Si tratta di strutture di residenza collettiva multipla (generalmente 20-50 posti letto, a seconda dei contesti locali), dove si provvede principalmente a soddisfare temporaneamente le immediate esigenze alloggiative ed alimentari. Gli ospiti pagano un canone "simbolico" giornaliero, eventualmente svolgendo alcuni servizi (*manutenzione, pulizia, ecc.*).

Ciò non esclude che una volta usciti per decorrenza del tempo limite, permanendo lo "stato di bisogno", gli stessi possano essere accolti presso le strutture dei servizi a bassa soglia di cui si è detto sopra.

Gli *stranieri regolarmente soggiornanti*, oltre che accedere ai Centri di accoglienza, in caso di temporanea difficoltà a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza, possono accedere anche ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli

stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati.

L'inserimento residenziale in alloggi privati comporta che il contratto di locazione è intestato direttamente agli inquilini stranieri, che pagano il canone di mercato. L'ente sociale svolge un ruolo esterno di mediazione/accompagnamento/garanzia, oltre ad un forte lavoro culturale sulle comunità dei nativi (ad es. *attraverso attività di apprendimento della lingua italiana, scambi culturali con la popolazione italiana*).

Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e stranieri in permesso di soggiorno almeno biennale hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (come noto, trattasi degli alloggi sociali destinati alle fasce più deboli della popolazione e assegnati dai Comuni ogni anno in base ad una graduatoria) e al servizio di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

In ordine al *punto 3*, si fa presente che non è prevista nel nostro ordinamento una normativa che proibisca in maniera specifica lo sfratto dagli alloggi di emergenza.

Rimangono comunque valide le norme che tutelano le attività di soccorso e assistenza umanitaria per gli stranieri presenti sul territorio, a prescindere dalla loro regolarità.

Minori

Per ciò che concerne, in modo specifico, i minori stranieri illegalmente presenti sul territorio nazionale, ed il relativo diritto al ricovero (d'emergenza), si fa presente che ai sensi di una specifica normativa - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535, occorre distinguere tra due casi.

Il primo caso riguarda i c.d. "*minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato*", o "*minori presenti non accompagnati*"; intendendosi per tale il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (Art. 1, comma 2 D.P.C.M. n. 535/1999).

Nel secondo caso si tratta di "*minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato*", di seguito denominato "*minore accolto*", intendendo per tale il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.

Premesso ciò, si fa presente che in entrambi i casi, sia che si tratti di minore presente non accompagnato che di minore accolto, devono essere garantiti i diritti fondamentali, ed in

particolare quelli relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico ed alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente.

Si evidenzia, inoltre, che al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate, è stato istituito, *ex lege*, un apposito Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale Comitato ha anche il compito di deliberare, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi e provvede all'istituzione ed alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative. Gli spetta inoltre anche il compito di adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito nell'interesse del minore stesso.

Tale rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili, con relativo accompagnamento del minore.

PARAGRAFO 3

“Alloggi a prezzi accessibili”

In riscontro alla richiesta del Comitato in ordine all’adozione di misure per favorire l’acquisto di alloggi in base al livello del reddito, nonché a quelle adottate per garantire alloggi adeguati ed alla loro efficacia, si rimanda alle relative informazioni riportate in merito al par.1.

Con riferimento alla conclusione formulata dal CEDS secondo cui sussisterebbe una discriminazione nel diritto all’alloggio tra cittadini nazionali ed extracomunitari regolari in Italia, si rimanda a quanto ampiamente riportato in risposta al caso di non conformità sullo stesso punto, inviata nel 2012 (riportata in allegato – All. 4) ed a quanto riferito al riguardo nel rapporto (XIV°) sull’art. 19, par. 4 inviato nel corrente anno, da cui si può desumere come tale problematica risulti superata.

Misure specifiche per migliorare condizioni abitative dei Rom, inclusa possibilità di un effettivo accesso all’alloggio sociale.

Con riguardo ai rilievi sollevati dal Comitato secondo cui non è stato dimostrato che siano state effettivamente investite risorse per favorire l’accesso di Rom e Sinti agli alloggi (sociali), si rimanda, preliminarmente, a quanto rappresentato al riguardo dal rappresentante governativo nella 126^a Sessione del Comitato Governativo della Carta Sociale Europea (ottobre 2012), nonché agli interventi riportati nella Strategia Nazionale (**Specific objective 4.1: “Promoting integrated policies for inter-institutional cooperation in the field of housing supply for the RSC people**, pag. 84 – 85).

Ad integrazione di quanto sopra, si evidenzia che da un monitoraggio nazionale avviato dal Ministero dell’Interno con le Prefetture, sono emerse numerose iniziative realizzate dagli enti locali, attraverso l’assegnazione diretta a nuclei familiari rom di alloggi popolari di proprietà degli enti stessi; o tramite interventi per la ristrutturazione di aree di sosta o per la realizzazione di nuove aree e per il sostegno a progetti di “autorecupero” o “autocostruzione” di immobili.

In linea generale, si tratta di esperienze e di interventi attuati dalle amministrazioni locali volti a superare l’approccio “emergenziale” in favore di un approccio di medio-lungo periodo, che si avvalga di politiche e strategie integrate.

Se ne riportano di seguito alcuni realizzati da diversi Comuni italiani, con fondi a ciò appositamente destinati e degni di particolare attenzione.

PISA. E’ prevista, grazie ai fondi dell’Unione Europea, la ristrutturazione di un ampio immobile di proprietà della Parrocchia di Santo Stefano *extra moenia* di Pisa, al fine di ricavare 6 alloggi. Tali interventi saranno svolti con l’apporto e la collaborazione di alcuni rom di cittadinanza rumena, sotto la supervisione di tecnici idonei a coordinare e

verificare i relativi lavori ponendo in essere - almeno parzialmente - attività di auto-recupero.

MILANO. Dal 2010 ad oggi, nell'area di Milano sono stati avviati o perfezionati vari progetti volti a favorire l'integrazione fra i quali si citano quelli di:

Comune di Rho; Progetto "Ingetho: percorsi di inserimento sociale delle famiglie rom", nell'ambito del quale dopo lo smantellamento degli stanziamenti presenti sul territorio è stata favorita l'integrazione abitativa dei nuclei familiari in appartamenti dislocati in diverse aree del territorio rhodense e/o limitrofo. Sono state svolte azioni nei confronti dei minori segnalati al Tribunale e destinatari di provvedimenti di tutela. Sono stati attuati percorsi di formazione e integrazione lavorativa degli adulti presso aziende del territorio.

Comune di Pioltello; "Scuola e integrazione", progetto che, rivolgendosi alle famiglie rom con minori iscritti nelle scuole del territorio di ogni ordine e grado, si è posto l'obiettivo del raggiungimento dell'autonomia economica e abitativa.

Comune di Corbetta: progetto "Riqualificazione ambientale e reinserimento sociale della popolazione nomade insediata nel comune di Corbetta", che ha consentito l'attuazione di azioni di accompagnamento all'abitazione e al sostegno scolastico.

Si segnala inoltre che il Comune di Milano ha presentato un progetto denominato "Progetto Rom, Sinti e Caminanti 2013-2014" che *a latere* delle azioni sociali promuoverà percorsi di inclusione sociale e convivenza, percorsi di inclusione abitativa o rientro assistito nei paesi di origine e percorsi di inclusione scolastica e lavorativa.

GENOVA. Il Comune di Genova sta realizzando un progetto di inclusione abitativa per i nuclei dimoranti nel campo autorizzato di Molassana in possesso dei requisiti per accedere al bando ERP-progetto KUKA, finanziato con fondi ministeriali.

Il predetto Comune partecipa inoltre al Progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Comune di Genova, infine, nell'ambito della rete delle città Europee EUROCITIES, partecipa al lavoro di una specifica Task Force Rom con l'obiettivo di condividere e diffondere buone prassi, sviluppare collaborazioni e capacità di progettazione per favorire i processi di inclusione delle popolazioni Rom.

FIRENZE. Nello specifico ambito della provincia fiorentina, il primo progetto innovativo e di superamento del "campo nomadi" è stata la realizzazione del "Villaggio del Guarlone"; tale progetto nasce nell'ambito del programma di interventi stabiliti dalla Amministrazione Comunale fiorentina rispetto alla grave situazione nella quale versavano all'inizio degli anni Novanta i tre campi nomadi presenti nel territorio comunale. Il piccolo insediamento di sei case in muratura per famiglie macedoni - attualmente abitato da 33 persone - è il primo progetto di villaggio Rom realizzato in Toscana nel 1998 finalizzato al superamento dell'idea di "campo" come unica soluzione abitativa per le popolazioni Rom. Il Comune di Firenze, contestualmente all'avvio del progetto pilota regionale, ha avviato negli ultimi anni un intervento di progressiva chiusura dei due campi nomadi (quello "ufficiale" del Poderaccio, e quello "riconosciuto", ma non formalmente autorizzato, dell'area Masini) in attesa della chiusura definitiva attraverso una distribuzione delle famiglie nell'edilizia pubblica e in altri progetti mirati.

Il Comune di Firenze ed il Quartiere n. 5, sul territorio del quale insisteva l'insediamento del campo nomadi dell'Olmately, hanno predisposto, negli anni fra il 2009 ed il 2012, una ulteriore e significativa tappa nel percorso di superamento dei campi nomadi che ha portato nel luglio del 2012 alla completa chiusura del campo dell'Olmately.

Il Quartiere 5, in collaborazione con varie realtà dell'associazionismo e del volontariato locale, e attraverso un continuo confronto e coinvolgimento dei Rom residenti, ha avviato un piano decennale incentrato su percorsi individualizzati che, attraverso l'istruzione ed il lavoro, portassero i nuclei familiari rom verso l'autonomia, facendo leva sulla responsabilità dei nuclei familiari coinvolti di condividere un sistema di regole: pagare le utenze, l'affitto, usufruire correttamente del sistema sanitario, favorire la frequenza scolastica e la qualità della stessa scolarizzazione. A metà dell'anno 2009 erano rimasti nel campo nomadi circa 70 residenti, mentre fra gennaio e luglio 2012 si è arrivati alla sistemazione delle ultime 54 persone (fra cui 23 minori) ed alla contestuale chiusura definitiva del campo nomadi stesso.

ROMA. Nell'ambito degli interventi volti al superamento dell'emergenza nomadi nel territorio della regione Lazio, con particolare riferimento ai profili di integrazione, è stato redatto un Protocollo di intesa con la provincia di Rieti per la realizzazione del progetto denominato "Rieti accoglie". Il progetto riguarda l'accoglienza di famiglie nomadi (circa 150 persone) cui offrire soluzioni abitative nei Comuni della Provincia di Rieti in alternativa alla collocazione presso i villaggi attrezzati di Roma, nonché interventi volti all'inserimento lavorativo, sociale e scolastico dei minori. I Comuni interessati alla cooperazione firmeranno apposite convenzioni in attuazione del Protocollo in questione e provvederanno alla fornitura di alloggi, all'assistenza sociale e scolastica nonché all'organizzazione di percorsi formativi di orientamento al lavoro, rendendo fruibili tutti i servizi di cui il territorio dispone - scuola, sanità, pratiche amministrative - proprio nell'ottica della massima integrazione e, conseguentemente, non creando servizi destinati esclusivamente alla comunità rom.

Le famiglie che potranno aderire al progetto - impegnandosi a rispettare un codice di comportamento - verranno individuate tra i rom già dimoranti presso i campi di Roma e in possesso di valido titolo a permanere sul territorio nazionale; per le attività connesse al loro trasferimento e per gli interventi di carattere umanitario ed assistenziale, collabora la Croce Rossa Italiana (CRI). All'attuazione del progetto concorrono, oltre la C.R.I., un'equipe composta da mediatori socio-culturali, assistenti sociali, operatori per l'inserimento scolastico e servizi per i minori, nonché operatori per l'integrazione messi a disposizione dai Comuni. Analogo progetto è stato predisposto con il Comune capoluogo della Provincia di Rieti.

E' stato, altresì, predisposto un progetto sperimentale di inserimento abitativo denominato "Una città di case", volto alla sistemazione di famiglie nomadi presso case in alternativa alla collocazione nei villaggi attrezzati, analogamente a quanto previsto con il Progetto "Rieti accoglie". In estrema sintesi, il Progetto riguarda un percorso che, in fase sperimentale, interesserebbe circa cento persone, ed avrebbe avvio con il reperimento di alloggi a Roma e Provincia, unitamente all'individuazione dei nuclei familiari rom e sinti

scelti tra quelli già da tempo conosciuti e assistiti dalle competenti Associazioni, e tenendo anche conto di specifici requisiti come, ad esempio, una condizione socio-economica che possa garantire valide prospettive di autonomia dei componenti del nucleo familiare.

Sempre in relazione agli interventi di competenza volti all'integrazione dei rom, è stato predisposto un Progetto pilota transnazionale per il rimpatrio di rom e migranti e per il loro inserimento lavorativo e alloggiativo nei Paesi di origine. Il Progetto "Back home" riguarda quei nomadi presenti nel Lazio disponibili a rientrare nei Paesi di origine - previa formazione lavorativa - unitamente ai rappresentanti di quegli stessi Paesi che, aderendo al Progetto, mettono a disposizione alloggi in loco e si impegnano all'inserimento lavorativo e scolastico per i minori.

NAPOLI. Vari i progetti realizzati da enti locali, associazioni del terzo settore e di volontariato a sostegno delle comunità rom e sinti. Tra queste citiamo:

- il gruppo di ricerca interno al Comune di Napoli - Assessorato alle Politiche Sociali - creato d'intesa con l'Associazione Compare in partenariato con l'Open Society Roma Initiatives, con l'obiettivo di identificare strumenti e metodologie atte ad affrontare in modo consapevole e adeguato le problematiche e le possibilità relative alla questione Rom;
- l'Ufficio Rom e Patti di Cittadinanza preposto all'accoglienza, presa in carico e legalizzazione della popolazione Rom dimorante nella città di Napoli;
- Il bando per il sostegno all'autonomia abitativa dei cittadini immigrati prevede un contributo all'alloggio di 3.000 euro, a cui possono partecipare anche i Rom comunitari censiti dalla Prefettura.

Importanti sono stati gli interventi finanziati dal PON Sicurezza 2007/2013 per l'integrazione delle comunità rom. In particolare quelli attuati nel comune di Napoli per la ristrutturazione di una ex scuola da destinare ad attività sociali, di integrazione e centro di accoglienza per i rom 'romeni', con la realizzazione di tre progetti per un ammontare complessivo di euro 2.106.674; nel Comune di Bari per la realizzazione di alloggi temporanei per l'integrazione e l'inclusione sociale di una comunità Rom, con un finanziamento di euro 2.100.000; nel Comune di Lamezia Terme (provincia di Catanzaro) per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini Rom, con un finanziamento di euro 2.933.459,71; nel comune di Catanzaro, con la ristrutturazione - riutilizzo del centro sociale Aranceto, progetto per i quartieri a rischio per la presenza di nuclei di Rom ad alta intensità delinquenziale, per un ammontare di euro 606.882,72.

In risposta alla specifica richiesta formulata dal Comitato sui seguiti dati al rapporto presentato nel 2011 dalla "Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato", si comunica che tale Commissione si è successivamente impegnata in modo concreto in un'intensa attività di promozione dei diritti della popolazione RSC, concentrandosi sull'attuazione della Strategia Nazionale.

A tale scopo, si evidenzia, la Commissione con risoluzione del 18 dicembre 2013 ha impegnato il Governo:

- *ad adottare misure urgenti ed efficaci nell'ambito delle politiche più generali di inclusione*

sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di rom e sinti, tenendo fede agli obblighi e agli impegni internazionali assunti dall'Italia;

- *ad inserire, tra gli obiettivi del nuovo ciclo di fondi strutturali europei 2014-2020, le linee di intervento della strategia nazionale d'inclusione dei rom e sinti per garantire adeguate risorse finanziarie alla sua effettiva attuazione.*

Con riferimento al rilievo riguardante specificamente le soluzioni di alloggio da offrire ai Sinti in alternativa alle loro roulottes sulle terre occupate abusivamente (ai sensi della nuova normativa urbanistica), si fa presente che, anche alla luce di specifiche richieste della Federazione Rom e Sinti Insieme, due alternative abitative possibili sono costituite dal terreno privato (di proprietà) e dalla microarea (si veda da pag 81 a pag. 84 della Strategia allegata).

Il terreno privato consente ai RSC di vivere con la propria famiglia allargata, scegliendo i propri vicini.

Si cita, a tale riguardo, il caso della regione Lombardia, in cui le famiglie che hanno acquistato terreni privati su cui stabilirsi, finora hanno scelto terreni agricoli, i cui costi sono più accessibili, ma la recente normativa in ambito urbanistico stabilisce che anche roulottes e case mobili sono immobili a tutti gli effetti. Di conseguenza necessitano di concessione edilizia, potendo essere localizzati esclusivamente su terreni edificabili.

La micro-area è una soluzione alternativa al terreno privato, nella quale vengono edificate casette unifamiliari sulle quali insediare non più di cinque/sei nuclei familiari.

Tale soluzione intermedia permetterebbe di eliminare le situazioni di estremo degrado dei campi nomadi, mettendo a disposizione spazi vitali più ampi e vivibili, evitando i problemi relativi alla convivenza forzata, favorendo anche il mantenimento e la trasmissione delle identità e dei valori delle singole comunità.

In riscontro alla richiesta di riportare qualche esempio di procedimenti giurisdizionali definiti con sentenze di rigetto di assegnazione di alloggi sociali, si riportano, a titolo esemplificativo, i seguenti casi:

Sentenza N. 149 del 31/01/2013 – Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte – Sez. II

*Era stato proposto ricorso avverso un provvedimento del Comune di Torino che aveva respinto la domanda del Sig. ***, volta ad ottenere l'assegnazione di un alloggio sociale in situazione di emergenza abitativa, in quanto aveva ritenuto il richiedente privo del requisito previsto dal Regolamento comunale in materia, che riguarda il reddito annuo, complessivo del nucleo familiare che non deve superare il limite prescritto per accedere all'alloggio sociale.*

Sottoposto il caso all'esame del T.A.R. Piemonte, la causa veniva decisa con un'istanza di rigetto del ricorso dell'istante, confermando il diniego di assegnazione dell'alloggio, ritenendo valide le motivazioni del Comune di Torino, secondo cui la parte interessata non aveva diritto perché il suo reddito era superiore al limite che dà diritto all'alloggio sociale.

Per effetto della carenza del requisito reddituale l'assegnazione in regolarizzazione non poteva quindi essere concessa.

Sentenza N. 1897 del 14-07-2011 – Tribunale Amministrativo Lombardia - Milano

*Era stato proposto ricorso dalla Sig.ra *** avverso un provvedimento che respingeva il ricorso amministrativo contro il rigetto dell'istanza di assegnazione di alloggio in emergenza del Comune di Milano, in quanto la ricorrente riteneva di avere il diritto ex lege di occupare l'alloggio in quanto figlia dell'assegnataria dell'alloggio. Già l'amministrazione comunale aveva rigettato l'istanza di subentro nel contratto, nonché emanato il decreto di decadenza dell'alloggio nei confronti della madre.*

Il ricorso è stato giudicato infondato.

I motivi addotti a sostegno del ricorso proposto dalla ricorrente sono ritenuti in parte inammissibili ed in parte non fondati, in particolare nella parte in cui, benché la situazione abitativa della ricorrente fosse in ipotesi critica, non è data prova che la ricorrente rientrasse nelle ipotesi disciplinate dal regolamento della commissione che valuta le domande di assegnazione in deroga.

In definitiva, quindi il T.A.R. rigetta il ricorso.